



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 645 della seduta del 10 DIC. 2022.

Oggetto: Approvazione Disegno di Legge “*Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria*”

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presidente	Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO		X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	MAURO DOLCE	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 549112 del 07/12/2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile;

VISTA la Legge Regionale 10 febbraio 1997, n. 4 - "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 535 del 15 novembre 2017 recante "Sistema di allertamento regionale per il rischio meteo-idirogeologico ed idraulico in Calabria";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 498 del 25 ottobre 2019 avente ad oggetto: "Prevenzione del rischio sismico. Adozione documento Contesti Territoriali e Comuni di Riferimento della Regione Calabria redatto dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile. Revoca DGR n. 408 del 24.10.2016";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 611 del 20 dicembre 2019 con la quale sono state approvate ed adottate le "Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.394 del 17 agosto 2021 recante Approvazione Piano per Eliminazione delle Barriere Architettoniche ad integrazione della D.G.R. n. 611/2019 - Adozione delle "Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale".

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del 7 dicembre 2021 "Presidi territoriali. Approvazione del Progetto di Presidio territoriale in Calabria

PREMESSO CHE

- Attualmente, le attività di protezione civile sono disciplinate dalla Legge Regionale 10 febbraio 1997, n. 4 - "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria" che, oltre ad essere divenuta ormai anacronistica, non risulta essere più rispondente sia al mutato assetto normativo nazionale che al contesto operativo e organizzativo attualmente esistente;
- La sua articolazione rifletteva, infatti, l'organizzazione regionale dell'epoca non più coerente con l'attuale assetto risultante dalle norme sia di carattere nazionale che regionale che nel corso degli anni si sono succedute (si cita ad esempio il ruolo delle Province, le Comunità Montane ecc.). Inoltre, il sistema regionale risente altresì di una serie di riorganizzazioni adottate ad opera di Deliberazioni di Giunta Regionale intervenute nel tempo che hanno avuto come risultato la creazione di una struttura che presenta ripetizioni e sovrapposizioni che rendono difficile l'individuazione di una catena di comando chiara;

RITENUTO CHE è necessario provvedere all'approvazione di una nuova legge regionale che riordini il Sistema di protezione civile, data la necessità di recepire quanto prescritto in primis dal D. Lgs. n. 1 del 2018 - "Codice della Protezione Civile";

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al Disegno di legge in oggetto è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio legislativo", nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei Dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

VISTO

il Disegno di Legge "Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e/o dell'assessore competente a voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare e di presentare al Consiglio regionale l'Allegato **Disegno di Legge recante "Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria"** di cui all'allegato sub <>A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub <>B>> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub <>C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
3. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché a tutti gli organismi del Sistema locale di protezione civile interessati;
4. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEC

EGGENTE

(Montilla)

(Correliuto)



allegato alla deliberazione
n. 645 del 10 DIC. 2022

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Avv. Domenico Costarella
Dirigente generale
del dipartimento "Protezione Civile"
protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c. dott. Roberto Occhiuto
Presidente Giunta Regionale
presidente@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Approvazione Disegno di Legge "Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria". Riscontro nota prot. 545746 del 05.12.2022.

A riscontro della nota prot. 545746 del 05.12.2022, relativa alla proposta deliberativa "Approvazione Disegno di Legge "Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria"" di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano "l'esistenza della copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa", per come indicati nella relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

filippo de cello
07.12.2022
11:51:22
GMT+01:00

Disegno di Legge

"Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria"

CAPO I. PRINCIPI GENERALI

*Art. 1.
(Finalità della legge)*

*Art. 2.
(Tipologia di eventi di protezione civile ed ambiti di competenze)*

*Art. 3
(Tipologia dei rischi di Protezione Civile)*

CAPO II. SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE 1
*Art. 4
Sistema regionale della protezione civile*

*Art. 5
(Ambito territoriale e organizzativo ottimale)*

*Art. 6
(Funzioni della Regione)*

*Art. 7
(Funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria)*

*Art. 8
(Funzioni, dei comuni singoli o associati)*

DIRIGE
Ing. A

*Art. 9
(Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile)*

SEZIONE 2
STRUTTURE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE
*Art. 10
(Comitato operativo regionale di protezione civile)*

*Art. 11
(Sala Operativa regionale di protezione civile)*

*Art. 12
(Centro Funzionale Decentrato)*

*Art. 13
(Uffici di Prossimità)*

*Art. 14
(Colonna mobile regionale)*

*Art. 15
(Concorso degli Enti regionali alle attività di protezione civile)*

Art. 16

(Fondo per la protezione civile)

CAPO III
PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 17
(Piano Regionale di protezione civile)

Art. 18
(Piani di protezione civile della Città metropolitana, d'ambito e dei comuni)

Art. 19
(Spegnimento incendi boschivi)

CAPO IV
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 20
(Stato di mobilitazione regionale)

Art. 21
(Stato di emergenza regionale)

CAPO V
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, VOLONTARIATO
ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE
Art. 22
(Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile)

Art. 23
(Benefici per il volontariato organizzato)

Art. 24
(Contributi regionali per il volontariato di protezione civile)

Art. 25
(Comitato del volontariato di protezione civile regionale)

Art. 26
(Formazione e diffusione della cultura di protezione civile)

Art. 27
(Divisa, logo e altri segni distintivi del Volontariato di Protezione Civile)

Art. 28
(Benemerenze)

CAPO VI
NORMA FINANZIARIA, NORME ABROGATE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
(Norma finanziaria)

Art. 30
(Norme abrogate)

Art. 31
(Norme transitorie e finali)

Art. 32
(Entrata in vigore)

CAPO I.
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità della legge)

1. La presente legge provvede, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, al riordino della disciplina e delle funzioni di protezione civile di competenza della Regione Calabria, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione organizzativa delle amministrazioni interessate e dei principi fondamentali contenuti nel Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, recante 'Codice della protezione civile' (di seguito 'Codice').
2. La Regione Calabria, quale componente del Sistema Nazionale di Protezione Civile, in coerenza con le disposizioni del Codice, concorre al perseguitamento delle finalità previste dalla vigente normativa nazionale ed europea ed all'attuazione degli interventi volti a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione Calabria promuove forme di cooperazione e di integrazione con le altre componenti e strutture operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile, anche attraverso la definizione di strumenti di pianificazione e lo svolgimento di attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
4. La Regione Calabria, nell'esercizio delle proprie competenze e funzioni, promuove la diffusione della cultura di protezione civile quale strumento primario per la formazione, nella popolazione, della consapevolezza dei rischi naturali ed antropici, al fine di incrementare il livello di resilienza dei cittadini rispetto agli eventi calamitosi.
5. La Regione Calabria adotta le opportune iniziative volte al sostegno al Volontariato organizzato quale forma primaria di partecipazione attiva dei cittadini al Sistema di Protezione Civile.

Art. 2.

(Tipologia di eventi di protezione civile ed ambiti di competenze)

1. Ai fini dell'articolazione delle competenze istituzionali ed operative del Sistema Regionale di Protezione Civile gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono, in conformità all'articolo 7 del Codice, nelle seguenti tipologie:
 - a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione secondo il proprio ordinamento;
 - c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, ai sensi dell'articolo 24 del Codice.

Art. 3

(Tipologia dei rischi di Protezione Civile)

1. Gli interventi del Sistema Regionale di Protezione Civile, con riferimento agli eventi di origine naturale e antropica che possono dare origine ad emergenze, si esplicano in relazione alle tipologie di rischio di cui all'art. 16, commi 1 e 2 del Codice.
2. In occasione degli eventi di cui all'articolo 16, comma 3, del Codice, le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del servizio regionale di protezione civile possono assicurare il proprio supporto, a seguito di richiesta delle autorità di protezione civile competenti, limitatamente ai soli aspetti di assistenza alla popolazione, ed attivazione dei presidi operativi e logistici per la gestione delle emergenze, anche in attuazione delle disposizioni e delle direttive adottate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

CAPO II.
SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE 1

Art. 4
(Sistema regionale di protezione civile)

1. I Comuni, la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Regione costituiscono le componenti del Sistema Regionale di Protezione Civile.
2. I Sindaci, il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria e il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del Codice, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sono responsabili con riferimento al relativo ambito di governo:
 - a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
 - b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
 - c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile;
 - d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, del Centro funzionale decentrato nonché allo svolgimento di ulteriori attività dei presidi territoriali;
 - e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.
3. Costituiscono strutture e articolazioni operative del Sistema Regionale della Protezione Civile:
 - a) il Comitato Operativo Regionale di protezione civile di cui all'articolo 10;
 - b) la Sala Operativa Regionale di protezione civile di cui all'articolo 11;
 - c) il Centro funzionale decentrato regionale di cui all'articolo 12;
 - d) gli Uffici di Prossimità di cui all'articolo 13;
 - e) la Colonna Mobile Regionale di cui all'articolo 14;
 - f) il volontariato organizzato di protezione civile, iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 22, comma 2 lettera b;
 - g) gli altri enti regionali di cui all'articolo 15;
 - h) le articolazioni territoriali delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13 del Codice;
 - i) i gestori di infrastrutture critiche, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 (Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione), che attraversano il territorio regionale.

4. La Giunta regionale, può individuare, relativamente all'ambito territoriale regionale e nei limiti delle proprie competenze, ulteriori strutture operative regionali, in ambiti diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 13, comma 1, del Codice.

5. Possono concorrere alle attività di protezione civile di ambito regionale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, i seguenti soggetti:

- a) i singoli Ordini e Collegi professionali territoriali, le loro eventuali forme associative costituite a livello regionale, nonché le eventuali forme associative fra i rispettivi consigli nazionali operanti a livello regionale;
- b) gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni in materia di protezione civile a livello regionale;
- c) le aziende, le società e gli altri soggetti pubblici o privati che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

Art. 5
(Ambito territoriale e organizzativo ottimale)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lettera a), del Codice e in conformità alle direttive vigenti in materia, individua con deliberazione della Giunta regionale, gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice.

2. Con la medesima deliberazione di cui al precedente comma 1, la Regione individua i Comuni di riferimento degli ambiti.

Art. 6
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito delle proprie competenze, disciplina l'organizzazione, coordina e cura l'attuazione, all'interno del territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, volte:

- a) alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, anche mediante le attività di redazione, approvazione e attuazione del Piano Regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice;
- b) alla definizione delle procedure del sistema di allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico;
- c) alla predisposizione degli indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile di area vasta, ovvero della Città Metropolitana di Reggio Calabria, degli ambiti territoriali ottimali, e dei comuni;
- d) alla definizione delle modalità di coordinamento con le altre componenti e strutture regionali del Servizio Nazionale della protezione civile, in caso di eventi che richiedano l'azione integrata di dette componenti e strutture, ferme restando le competenze dei prefetti di cui all'articolo 9 del Codice;
- e) alla gestione della Sala Operativa Regionale, secondo quanto previsto all'articolo 11;
- f) alla definizione dell'organizzazione della struttura e degli uffici regionali di protezione civile, nonché delle procedure e modalità relative ad azioni tecniche, operative e amministrative volte ad assicurare prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;

- g) alla gestione delle attività del volontariato organizzato di protezione civile ai sensi dell'articolo 32 del Codice;
- h) alla gestione della Colonna Mobile Regionale, come definita dall'articolo 14, per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;
- i) alla definizione delle modalità per la deliberazione dello stato di emergenza regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f), del Codice e all'articolo 21 della presente legge;
- j) agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- k) al concorso del sistema regionale di protezione civile agli interventi di livello internazionale, secondo quanto indicato dall'articolo 29 del Codice;

2 La Regione riconosce e valorizza, mediante l'adozione delle più opportune iniziative ai sensi dell'articolo 26, l'importanza della diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, in particolare tra i giovani, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie, quale attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ai sensi dell'articolo 2 del Codice, allo scopo di promuovere la resilienza della comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione dei cittadini.

Art. 7

(Funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria)

- 1. Nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile, alla Città metropolitana di Reggio Calabria, quale ente di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) attuazione sul territorio di competenza delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - b) alla predisposizione del Piano di protezione civile di area vasta sulla base degli indirizzi regionali di cui all'articolo 18, in raccordo con le Prefetture;
 - c). alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.
- 2. Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al presente articolo, gli enti di area vasta provvedono all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'adozione di un'adeguata struttura organizzativa, dotata di professionalità qualificate e specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa la nomina di un responsabile di protezione civile in possesso di formazione specifica.

Art. 8

(Funzioni, dei comuni singoli o associati)

- 1. I Comuni, in forma singola o associata, in conformità all'articolo 12 del Codice e nel rispetto degli indirizzi nazionali, ove previsti, provvedono:
 - a) all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalle direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e dagli appositi atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale;
 - b) alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 6, dei piani comunali di protezione civile nonché la loro divulgazione alla cittadinanza anche mediante campagne informative ed esercitazioni pratiche;
 - c) all'espletamento di periodiche attività di verifica del coordinamento e della coerenza dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;

- d) all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'adozione di una struttura organizzativa idonea a garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile e dotata di professionalità qualificate e specificamente formate ed aggiornate;
- e) alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'appontamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2;
- f) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- g) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 2, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze in ambito comunale, in conformità quanto previsto, in proposito, dal Codice;
- h) alla vigilanza sulla predisposizione e sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, degli interventi urgenti, anche con riferimento all'accesso a finanziamenti e contributi previsti dalla normativa vigente per le opere di pronto intervento e somma urgenza;
- i) alla predisposizione di misure idonee a favorire la costituzione, lo sviluppo e l'impiego, sul proprio territorio, del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- j) alla raccolta dei dati e alla compilazione delle schede di primo accertamento dei danni causati dagli eventi calamitosi seguendo gli indirizzi e le direttive regionali in raccordo con iniziative analoghe del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili e immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio, in conformità alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali.

2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, l'attivazione a livello comunale degli interventi urgenti di competenza per farvi fronte, in conformità alla pianificazione comunale di protezione civile, è curata direttamente dal comune interessato, il quale provvede, altresì, a darne tempestiva comunicazione alla Prefettura, e alla Regione, anche ai fini di eventuali richieste di interventi a sostegno.

3. Quando l'evento emergenziale non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative del territorio regionale alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Codice; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Presidente della Giunta regionale e con il Prefetto in occasione di eventi di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), curando, altresì, l'attività di informazione alla popolazione.

Art. 9

(Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile)

1. Per il perseguitamento delle finalità della presente legge, la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con la Città metropolitana di Reggio Calabria e gli altri enti locali, con le Prefetture, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le strutture operative regionali di protezione civile di cui all'art. 4, con le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di protezione civile, con gli altri enti e organismi operanti, anche su base volontaria, nell'ambito del Sistema Regionale della Protezione Civile e con altri soggetti pubblici o privati. Il concorso e il coordinamento delle attività della Regione con i soggetti di cui al precedente periodo possono essere attuati anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni ai sensi del comma 4.

2. La Regione, su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni o di altri

Stati, in quest'ultimo caso secondo le procedure di cui all'articolo 29 del Codice, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla vigente normativa in materia di protezione civile.

3. Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, tutte le componenti del Sistema Regionale della Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice, possono stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e di servizi, apposite convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti di livello territoriale di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice o con altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, anche quali centri di competenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice.

4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Codice, le strutture operative regionali di cui all'articolo 4, comma 4, concorrono con le strutture operative nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, allo svolgimento delle attività di protezione civile.

SEZIONE 2 **STRUTTURE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE**

Art. 10 ***(Comitato Operativo Regionale di protezione civile)***

1. In occasione o in vista di un'emergenza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Sistema regionale di protezione civile, il Direttore Generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile, sentito il Presidente della Giunta Regionale, convoca il Comitato Operativo Regionale di protezione civile, di seguito "Comitato operativo".

2. Il Comitato operativo è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è coordinato dal Direttore Generale del Dipartimento regionale di protezione civile.

3. Compongono il Comitato operativo i rappresentanti, muniti di adeguati poteri decisionali, di tutte le strutture e gli enti facenti parte del Sistema regionale di protezione civile di cui all'art. 4, oltre che degli altri soggetti che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile, e dei rispettivi delegati.

4. In relazione alla specifica tipologia di emergenza, il Direttore Generale del Dipartimento regionale di protezione civile può convocare lo stesso Comitato in forma ristretta e può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti di altri enti e istituzioni, pubblici o privati, anche di carattere tecnico o scientifico, che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

5. La partecipazione alle riunioni del Comitato operativo non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Detti oneri restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, fatta eccezione per i componenti afferenti alle organizzazioni di volontariato per i quali vigono le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.



Art. 11 ***(Sala Operativa Regionale di protezione civile)***

1. La Sala Operativa Regionale di protezione civile, gestita dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) del Codice, è istituita presso la sede principale della protezione civile regionale, con il compito di assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il

Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Prefetture, la Città metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le strutture concorrenti alle attività di protezione civile.

2. Con apposito Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile si provvederà a definire:

- a) la composizione della Sala Operativa Regionale, con personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice, per garantire l'operatività 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno;
- b) le procedure operative e le modalità di organizzazione che ne garantiscano il funzionamento operativo e amministrativo in occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all'articolo 2;
- c) le procedure di coordinamento con gli altri uffici regionali, con le prefetture, con la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con le altre componenti, con le strutture operative e con i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.

Art. 12
(Centro Funzionale Decentrato)

1. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Calabria assicura, ove possibile, il preannuncio, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare i servizi di protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Il Centro Funzionale Decentrato costituisce una componente del Sistema di allertamento regionale di cui all'articolo 17 del Codice, il cui governo e gestione sono assicurati dalla Regione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare nel rispetto delle direttive statali sulle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, sono disciplinate le procedure di coordinamento del Centro Funzionale Decentrato con gli altri uffici regionali, con i presidi territoriali, nonché con le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema Regionale di Protezione Civile.

Art. 13
(Uffici di Prossimità)

1. Gli Uffici di Prossimità costituiscono, a livello provinciale, articolazione e presidio istituzionale del Sistema Regionale di Protezione Civile, assicurando comunicazione, supporto e accompagnamento ai soggetti pubblici e alle comunità locali.

2. Nell'ambito delle attività di protezione civile svolte dalla Regione ai sensi della presente legge, gli Uffici di Prossimità, esercitano le seguenti funzioni:

- a) presidio del territorio in situazioni di emergenza;
- b) raccordo tra la direzione regionale competente per le attività di protezione civile e le altre componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema Regionale di Protezione Civile e i presidi territoriali operanti sul territorio di rispettiva competenza;
- c) raccordo con le strutture attivate per gestire localmente le emergenze;
- d) supporto agli enti locali nell'esercizio delle funzioni di protezione civile;
- e) attività di ricognizione e accertamento dei danni subiti nel territorio degli enti locali a causa dell'evento emergenziale e attività di validazione delle richieste formulate da tali enti per la dichiarazione dello stato di emergenza.

Art. 14
(Colonna Mobile Regionale)

1. La Regione organizza e gestisce la Colonna Mobile Regionale di protezione civile per gli interventi in occasione, o in previsione degli eventi di cui all'articolo 2 lettere b) e c) del Codice.
2. Alla Colonna Mobile Regionale partecipano la Regione, i suoi Enti strumentali, gli enti locali e il volontariato di protezione civile organizzato di cui all'articolo 22, comma 2. Possono, altresì, essere integrate nella Colonna Mobile Regionale di protezione civile unità operative e moduli delle altre strutture operative regionali di protezione civile di cui all'art. 4.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce:
 - a) i criteri per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Colonna Mobile Regionale;
 - b) le modalità di partecipazione della Colonna Mobile Regionale di protezione civile, nonché la relativa organizzazione, in conformità agli indirizzi nazionali;
 - c) le modalità per il potenziamento della Molonna Mobile Regionale e le relative procedure, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 15

(Concorso degli Enti regionali alle attività di protezione civile)

1. Gli Enti e le Aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione delle attività regionali di protezione civile assicurando, in via prioritaria, la partecipazione di propri dipendenti e la disponibilità di proprie attrezzature e mezzi, anche attraverso apposite convenzioni e nel rispetto delle direttive impartite, di volta in volta, dal Presidente della Giunta regionale..
2. L'Azienda Calabria Verde, istituita con legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, in armonia con le finalità stabilite dalle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 4 della suddetta legge, partecipa al Sistema di Protezione Civile Regionale sulla base di un'apposita convenzione.

Art. 16

(Fondo per la protezione civile)

1. La Regione sostiene l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile attraverso il fondo regionale per la Protezione Civile, finanziato annualmente, nei limiti delle risorse autorizzate con legge di bilancio, a cui si aggiungono le risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità.
2. Il fondo può essere utilizzato per:
 - a) il potenziamento dei soggetti appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, con particolare riferimento al volontariato organizzato di protezione civile;
 - b) il potenziamento e al sostegno economico del pronto intervento e delle spese sostenute dai comuni in relazione alle emergenze di cui all'articolo 2 lettere b);
 - c) il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze di protezione civile, per la formazione degli operatori di protezione civile, per la pianificazione di protezione civile, per la formazione e la diffusione della cultura e delle buone pratiche di protezione civile al fine di aumentare la resilienza della comunità.
3. Alla ripartizione del fondo regionale per la protezione civile e alla regolazione delle modalità di gestione delle relative risorse finanziarie, comprese anche quelle di provenienza statale, si provvede con deliberazione della Giunta Regionale sulla proposta tecnica del Dirigente Generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile.

CAPO III

PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 17

(Piano Regionale di protezione civile)

1. Lo strumento tecnico-operativo principale per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile di competenza regionale è rappresentato dal Piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice. Il Piano, approvato con deliberazione di Giunta regionale, si compone di una sezione generale, relativa a un'analisi multirischio e alle scelte strategiche e di indirizzo operate dalla Regione in materia di protezione civile, nonché di una sezione dedicata alla definizione dei modelli operativi rispetto ai singoli rischi, oltre che di una sezione dedicata ai piani su base provinciale.
2. Mediante il Piano regionale di protezione civile, elaborato assicurando la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, la Regione, fermo restando quanto previsto all'articolo 18 del Codice:
 - a) individua gli elementi strategici minimi e indispensabili per consentire l'azione di soccorso di protezione civile, in conformità agli indirizzi nazionali sulla pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, ivi compresi l'estensione territoriale di riferimento, l'individuazione dei rischi e degli scenari, il modello di intervento ai vari livelli territoriali;
 - b) procede alla elencazione degli ambiti territoriali ottimali;
 - c) esegue la ricognizione degli ulteriori strumenti, di propria competenza, di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi, approvati o anche da approvare, che devono essere elaborati in modo coordinato con i contenuti del piano regionale di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti;
 - d) esegue la ricognizione delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale, corredata da possibili scenari di evento, modelli o anche procedure previsionali, nonché da un'analisi valutativa delle medesime;
 - e) definisce il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionali impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale;
 - f) disciplina presupposti, criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o anche locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti;
 - g) definisce le modalità per il coordinamento e la ricognizione delle attività conseguenti allo stato di mobilitazione regionale;
 - h) definisce i flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture operative del Servizio regionale di protezione civile interessate;
 - i) individua la rete principale e la rete secondaria delle infrastrutture critiche regionali per i settori prioritari, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile.
3. Il piano regionale di protezione civile è sottoposto a modifica, con le medesime modalità di approvazione di cui al comma 1, anche solo parziale, ognualvolta, a parere della Giunta regionale, si ravvisi la necessità di una sua revisione o in seguito al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongano un aggiornamento dei contenuti del piano medesimo.

Art.18

(Piani di protezione civile della Città metropolitana, di ambito e dei comuni)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile, della Città metropolitana di Reggio Calabria, di ambito e dei comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice.
2. Fatte salve le direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, gli indirizzi regionali assumono carattere vincolante per la redazione, l'aggiornamento o revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile di livello territoriale locale. A tal fine, la Regione può mettere a disposizione degli enti locali, quale supporto nell'attività di pianificazione, un apposito sistema

informativo anche per consentire una più agevole fruizione di indicazioni e indirizzi uniformi.

3. Ciascun ente locale, nella propria attività di pianificazione di protezione civile, esegue, in base agli indirizzi regionali, la ricognizione e il coordinamento delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali di propria competenza, con la finalità di integrare gli scenari di rischio nei piani urbanistici e territoriali e di rendere coerenti con tali scenari di rischio le previsioni dei piani stessi. I contenuti dei piani di protezione civile devono essere coordinati con i contenuti del piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute.

4. La pianificazione d'ambito dovrà essere realizzata dai Comuni di ciascun ambito di appartenenza secondo le modalità definite dalla Deliberazione di Giunta Regionale di cui al precedente comma 1..

6.

5. I piani di protezione civile della Città metropolitana di Reggio Calabria e degli ambiti, sono predisposti in raccordo con la Prefettura territorialmente competente, anche ai fini di assicurare quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

6. A livello comunale, si provvede alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 11 del Codice.

I contenuti della pianificazione di protezione civile comunale devono comunque essere commisurati all'effettiva capacità di pianificazione da parte dei Comuni di piccole dimensioni.

Alla definizione dei piani di protezione civile comunale, al loro aggiornamento ed alla relativa attuazione devono concorrere tutte le aree/settori dell'amministrazione (ad esempio: urbanistica, settori tecnici, viabilità) sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale ove esistente.

Art. 19
(Spegnimento incendi boschivi)

1. Per lo spegnimento degli incendi boschivi si applica quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione regionale vigente.

CAPO IV
GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 20
(Stato di mobilitazione regionale)

1. In occasione o in vista di un'emergenza di cui all'articolo 2, lettere b), che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio Decreto, per la durata massima di 15 giorni, prorogabili di ulteriori 15 giorni, la mobilitazione straordinaria del Sistema Regionale di Protezione Civile, a supporto dell'ambito territoriale regionale interessato, anche mediante l'attivazione, ove necessario, della Colonna Mobile Regionale di protezione civile nonché del volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.

2. Sulla base dell'evoluzione degli eventi di cui al comma 1, con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione ad esclusione dei casi in cui si proceda a decretare lo stato di emergenza di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, o venga deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del Codice.

3.A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal decreto di cui al comma 1, al fine di fronteggiare lo stato di mobilitazione regionale, può individuare:

- a) l'assegnazione di finanziamenti relativamente alle spese sostenute dalle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, nonché la modalità di rendicontazione delle stesse, nel limite delle risorse finanziarie disponibili;
- b) eventuali ed ulteriori iniziative da assumere.

Art. 21
(Stato di emergenza regionale)

1. In presenza o nell'imminenza di un'emergenza di cui all'articolo 2 lettere b), il Presidente della Giunta regionale, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento regionale di Protezione Civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, con proprio decreto può dichiarare lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.

2. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, individua:

- a) i comuni interessati dall'emergenza;
- b) la valutazione dell'evento, effettuata sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal Dipartimento regionale di Protezione Civile in relazione alla straordinarietà dell'evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all'entità dei danni prodotti;
- c) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate in ordine di priorità a:

- a) attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice;
- b) interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, o da altre strutture regionali;

5. In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del Codice, in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il perdurare dell'emergenza stessa e disponendo per l'utilizzazione delle procedure di urgenza in materia di opere, forniture e servizi previste a legislazione statale vigente.

6. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell'evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice.

7. Al termine dello stato di emergenza regionale, il Presidente della Giunta regionale, qualora necessario, dispone, con proprio Decreto, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e l'eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.

Capo V
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, VOLONTARIATO

ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE

Art. 22

(Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile)

1. La Regione promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile di cui alla presente legge.
2. Il volontariato di protezione civile, inteso quale forma spontanea, individuale o associativa, di partecipazione dei cittadini, a tutti i livelli, allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, può essere svolto in forma organizzata, attraverso la partecipazione al volontariato organizzato di protezione civile (Associazioni di volontariato e Gruppi comunali) iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3;
3. L'elenco territoriale del volontariato di protezione civile è istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 34 del Codice, con apposito regolamento regionale, da adottare in conformità alle linee guida nazionali. Il Regolamento definisce la struttura, le sezioni e la composizione - da registrare in apposito sistema informatico di gestione dell'elenco territoriale - i requisiti e le modalità di iscrizione e permanenza, le tipologie di soggetti che possono presentare domanda ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i controlli, le ipotesi di revoca dell'operatività, di sospensione o di cancellazione dall'elenco medesimo e di comminazione di sanzioni disciplinari.
4. I soggetti che intendono partecipare alle attività di protezione civile di cui alla presente legge, sul territorio regionale, in Italia, o all'estero, nonché svolgere attività formative e addestrative nel medesimo ambito, devono essere iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Calabria, di cui al comma 3
5. Al fine di essere integrati nel Sistema regionale di protezione civile, i gruppi comunali, intercomunali costituiti ai sensi dell'articolo 35 del Codice si iscrivono nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 23

(Benefici per il volontariato organizzato)

1. Ai volontari che fanno parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale, si applicano gli articoli 39 e 40 del Codice nei limiti e con le modalità ivi previste.
2. Ove il coordinamento dell'intervento da parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale sia effettuato dal Dipartimento regionale di Protezione Civile, i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.

Art. 24

(Contributi regionali per il volontariato di protezione civile)

1. La Regione può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 22, comma 2, contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunità, tenuto conto delle risorse regionali disponibili e dei criteri approvati dal Dipartimento di protezione civile, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Codice.

Art. 25

(Comitato del volontariato di protezione civile regionale)

- 1: È istituito il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, di seguito denominato "Comitato del volontariato", che garantisce la partecipazione del volontariato organizzato al sistema

regionale di protezione civile svolgendo compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su temi relativi a promozione, formazione e sviluppo del volontariato.

2. Il Comitato del volontariato persegue le seguenti finalità:

- a) favorire il pieno coinvolgimento del volontariato organizzato e la massima valorizzazione delle sue risorse;
- b) favorire un'efficace programmazione per la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile nell'ambito della previsione, della prevenzione e dell'emergenza;
- c) essere lo strumento rappresentativo e di raccordo fra il mondo del volontariato organizzato della protezione civile e la Regione.

3. Il Comitato del volontariato è composto da rappresentanti del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'elenco territoriale regionale, che restano in carica tre anni.

4. Il Comitato del volontariato redige un proprio Regolamento di funzionamento approvato, successivamente con Decreto del Dipartimento regionale di Protezione Civile.

5. Il Comitato del volontariato designa il rappresentante dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale ai fini della partecipazione nel Comitato nazionale di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

6. Per la partecipazione alle sedute del Comitato del volontariato la Regione è autorizzata a riconoscere l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 23, comma 2, nell'ambito delle risorse regionali all'uopo disponibili.

Art. 26

(Formazione e diffusione della cultura di protezione civile)

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione di protezione civile di cui all'articolo 8 del Codice, promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile in tutto il territorio regionale, anche al fine di favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione dei giovani.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 la Regione, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 6, con propria deliberazione definisce i contenuti e le modalità per garantire:

- a) un modello di formazione continua rivolto ai soggetti che partecipano a vario titolo al Sistema Regionale della Protezione Civile;
- b) la disseminazione nella comunità della cultura della protezione e della prevenzione, con particolare riferimento al mondo della scuola per favorire, ai sensi dell'art. 3 della legge 92/2019, la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che afferiscono al mondo della protezione civile;
- c) la promozione di percorsi formativi, nonché di progetti e collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca e formazione, associazioni ed altri enti pubblici o privati che trattino tematiche afferenti o comunque rilevanti nell'ambito delle attività di protezione civile;
- d) la diffusione delle informazioni alla popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio regionale al fine di migliorare la percezione e la consapevolezza dei rischi;
- e) il supporto ai Comuni nella predisposizione e divulgazione dei Piani comunali di protezione civile e nella organizzazione e divulgazione delle modalità operative da attuare durante le fasi pre-emergenziali, emergenziali e immediatamente post-emergenziali;
- f) per quanto di propria competenza, adeguata diffusione delle campagne nazionali e regionali di informazione alla cittadinanza.

Art. 27

(Divisa, logo e altri segni distintivi del Volontariato di Protezione Civile)

1. La Regione, mediante apposito regolamento e nel rispetto delle disposizioni nazionali, individua il logo, anche con riferimento al volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale, e le modalità di utilizzo e di integrazione con i segni distintivi delle altre componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile.
2. L'uso del logo, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine riferiti al Sistema Regionale della Protezione Civile è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti ed è consentito solo nell'ambito delle attività di protezione civile o negli eventi ad esse correlati.

Art. 28
(Benemerenze)

1. La Regione, mediante apposita deliberazione di Giunta, definisce le tipologie delle benemerenze, nonché i criteri e le modalità per la relativa attribuzione agli operatori di protezione civile, siano essi funzionari, dipendenti o volontari, che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dalle autorità, dalle componenti e dalle strutture operative del Sistema Regionale di Protezione Civile.

CAPO VI
NORMA FINANZIARIA, NORME ABROGATE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 29
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 4.276.081,29 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, si fa fronte:
 - rispettivamente, per euro 436.743,49 nel 2023 ed euro 436.743,49 nel 2024, con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - titolo 1 “Spese correnti”;
 - per euro 3.760.337,80, rispettivamente, nel 2023 e nel 2024, mediante le risorse allocate alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 1 “Spese correnti”;
 - per euro 45.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 a valere sulle risorse allocate alla missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” - titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 34.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 30
(Norme abrogate)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la Legge Regionale 10 febbraio 1997, n. 4, “Legge Organica Regionale di Protezione Civile”.

Art. 31
(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'approvazione del Regolamento di cui all'articolo 22 comma 3 della presente Legge, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, resta in vigore il Regolamento Regionale n. 18 del 16 Dicembre 2016.

Art. 32
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.



RELAZIONE DESCrittiva ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria"

AlI. B

Il presente disegno di legge, in attuazione ed in coerenza con il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile" (di seguito "Codice"), intende procedere ad un riordino del Sistema regionale di Protezione civile attualmente disciplinato dalla Legge Regionale 10 febbraio 1997, n.4 che, ormai, è divenuta anacronistica oltre che non più rispondente alle concrete esigenze organizzative ed operative scaturenti dal nuovo quadro normativo e sostanziale di riferimento.

Pertanto, alla luce del mutato contesto per come sopra delineato ed in funzione del perseguitamento di effettivi obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa, in un settore particolarmente delicato in quanto preposto alla tutela della pubblica e privata incolumità, si intende proporre l'allegato articolato che, sulla base di una suddivisione organica degli argomenti, si prefigge il fine di essere strumento regolatorio in grado di fornire adeguato supporto all'azione delle componenti e delle strutture operative del Sistema regionale di Protezione civile.

In tale ottica, quindi, il Capo I "Principi Generali" del testo normativo in esame, descrive dapprima le finalità della legge, inquadrandone, preliminarmente, i principi a cui si ispira e delineando la collocazione della Regione nell'ambito del Sistema nazionale di Protezione civile, caratterizzato dalla sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione organizzativa delle amministrazioni interessate.

Inoltre, in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Protezione civile, vengono definite le tipologie di eventi emergenziali la cui risposta è rimessa, in base all'intensità e/o all'estensione, alle amministrazioni localmente competenti in via ordinaria, alla Regione, ovvero allo Stato.

Tali eventi determinano gli interventi di Protezione civile che si esplicano in relazione alle tipologie di rischi - naturali ed antropici – che possono dare origine ad emergenze sul territorio regionale.

Il Capo II della proposta di legge "Sistema della Protezione civile" effettua, in primo luogo una riconoscenza delle componenti e delle strutture operative definendone le competenze sempre sulla base dei principi ispiratori del Sistema, tenendo conto, peraltro, della partecipazione di altri soggetti quali gli ordini e collegi professionali, gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni in materia di protezione civile a livello regionale nonché le aziende, le società e gli altri soggetti pubblici o privati che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

Conseguentemente, è prevista, da parte della Regione, con successiva Deliberazione di Giunta, l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di Protezione Civile che sono da intendersi quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni del Sistema.

Il testo prosegue con l'esplicitazione delle funzioni esercitate dalle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile, con particolare riferimento a quelle della Regione, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dei Comuni, anche in forma associata.

Nei rispettivi articoli, in particolare, vengono declinate le diverse attività svolte da ciascuna componente, sempre in coerenza con le disposizioni del Codice prevedendo, altresì, la promozione di un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con le altre

Amministrazioni competenti e con le strutture operative del Sistema concorrendo, quando necessario, al meccanismo nazionale ed europeo di Protezione Civile in occasione del verificarsi di emergenze che richiedano anche l'intervento della Regione. Inoltre, allo scopo di un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, tutte le componenti del Sistema regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice, possono stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e di servizi, apposite convenzioni con le strutture operative e con altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, anche quali centri di competenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice.

La Sezione 2 del Capo II della proposta di legge è dedicata all'articolazione delle strutture regionali di Protezione Civile, a partire del Comitato operativo che, costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, viene attivato dal Direttore Generale del Dipartimento regionale Protezione Civile in occasione o in vista di una emergenza che richieda l'intervento della Regione o dello Stato, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 lettere b) e c) della proposta, al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza.

Successivamente viene fatto riferimento alla Sala Operativa regionale di Protezione Civile che assicura il costante flusso di raccolta e di scambio di informazioni con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Prefetture, la Città metropolitana di Reggio Calabria e i comuni, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le strutture concorrenti alle attività di protezione civile. La definizione puntuale della sua organizzazione, che assume una veste unitaria, viene demandata ad uno specifico Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile.

Un'altra articolazione operativa del Sistema regionale di Protezione Civile è rappresentata dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Calabria che assicura, ove possibile, il preannuncio, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare i servizi di protezione civile ai diversi livelli territoriali.

Il Centro Funzionale Decentrato costituisce una componente del sistema di allertamento regionale di cui all'articolo 17 del Codice, il cui governo e gestione sono assicurati dalla Regione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17.

Nell'ambito dell'organizzazione del Sistema Regionale di Protezione Civile, assumono un importante rilievo gli Uffici di Prossimità che costituiscono, a livello provinciale, articolazione e presidio istituzionale regionale di protezione civile, assicurando comunicazione, supporto e accompagnamento ai soggetti pubblici e alle comunità locali.

Ed invero, nell'ambito delle attività di protezione civile svolte dalla Regione, gli Uffici di Prossimità, esercitano le funzioni di presidio del territorio in situazioni di emergenza; raccordo tra la direzione regionale competente per le attività di protezione civile e le altre componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del sistema regionale di protezione civile e i presidi territoriali operanti sul territorio di rispettiva competenza; raccordo con le strutture attivate per gestire localmente le emergenze; supporto agli enti locali nell'esercizio delle funzioni di protezione civile; attività di ricognizione e accertamento dei danni subiti nel territorio degli enti locali a causa dell'evento emergenziale e attività di validazione delle richieste formulate da tali enti per la dichiarazione dello stato di emergenza.

A livello più prettamente operativo, la Regione, altresì, organizza e gestisce la colonna mobile regionale di protezione civile per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 2 lettere b) e c) del Codice.

Alla colonna mobile regionale partecipano la Regione, i suoi Enti strumentali, gli enti locali e il volontariato di protezione civile organizzato. Possono, altresì, essere integrate nella colonna mobile regionale di protezione civile unità operative e moduli delle altre strutture operative regionali di protezione civile.

Il quadro delle strutture operative del Sistema è completato dal concorso degli Enti regionali, con particolare riferimento all'Azienda Calabria Verde, la cui legge istitutiva - 16 maggio 2013, n. 25 – attribuisce il supporto alla attività di protezione civile.

La Sezione si chiude con la regolamentazione del Fondo regionale per la protezione civile da destinare alle finalità proprie del potenziamento e del miglioramento della risposta operativa del Sistema.

Il Capo III del testo di legge "Pianificazione di Protezione Civile" disciplina le forme di pianificazione, in corrispondenza dei differenti livelli territoriali presenti in ambito regionale.

In particolare, dopo aver delineato i contenuti della Piano regionale di Protezione Civile, la proposta in esame si sofferma sulla pianificazione degli ambiti territoriale che, come detto in precedenza, sono individuati dalla Giunta Regionale.

L'ambito rappresenta il livello intermedio tra la Regione ed i Comuni, fatta eccezione per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, e consente una migliore definizione delle esigenze del territorio di riferimento in ordine alla individuazione dei rischi ed alle conseguenti azioni da intraprendere in funzione della loro mitigazione.

In ogni caso la pianificazione d'ambito non sostituisce quella comunale che mantiene l'indispensabile funzione di strumento di prevenzione non strutturale a livello locale.

Il Capo IV del disegno di legge "Gestione delle Emergenze" introduce, in attuazione della previsione di cui al Codice di Protezione Civile, i concetti di stato di mobilitazione regionale e di stato di emergenza regionale che possono essere adottati dal Presidente della Giunta Regionale in occasione o in vista di un'emergenza che interessa il territorio della Calabria.

Lo stato di mobilitazione rappresenta uno strumento operativo di fondamentale importanza in funzione della prima risposta all'emergenza attraverso l'attivazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile, a supporto dell'ambito territoriale interessato, anche mediante l'impiego, qualora necessario, della colonna mobile regionale.

In presenza o nell'imminenza di un'emergenza di cui all'articolo 2 lettere b), il Presidente della Giunta regionale, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento regionale Protezione Civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, con proprio decreto può dichiarare lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.

E' demandata alla competenza della Giunta Regionale l'individuazione dei comuni interessati dall'emergenza; la valutazione dell'evento, effettuata anche in forma speditiva da parte della struttura regionale competente in relazione alla straordinarietà dell'evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all'entità dei danni prodotti; l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

Il Capo V del testo normativo è dedicato al Volontariato organizzato, inteso quale fondamentale struttura operativa del Sistema. In questo senso, la Regione promuove iniziative che sono volte ad

accrescere la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile. Al fine di consentire una ordinata gestione delle Organizzazioni di volontariato, la Regione provvede alla tenuta di un apposito elenco territoriale al quale possono iscriversi le Associazioni ed i Gruppi Comunali che intendono far parte del Sistema.

Ai volontari che vengono impiegati in attività di protezione civile, sono riconosciuti i benefici di legge di cui agli articoli 39 e 40 del Codice. Inoltre, allo scopo di rafforzare la capacità operativa delle Organizzazioni di volontariato, la Regione riconosce dei contributi tenendo, in ogni caso, conto delle risorse regionali e dei criteri approvati dal Dipartimento nazionale di protezione civile.

Al fine di garantire la partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile alle attività del sistema regionale è prevista l'istituzione del Comitato di volontariato di protezione civile che svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su temi relativi a promozione, formazione e sviluppo del volontariato.

Il Comitato è composto da rappresentanti del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'elenco territoriale regionale, che restano in carica tre anni.

Una rilevanza particolare, nell'ambito del generale impianto della legge, viene rivestita dalla formazione e dalla diffusione della cultura di protezione civile che rappresenta una forma di essenziale importanza di prevenzione non strutturale. In tal senso, la Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione di protezione civile di cui all'articolo 8 del Codice, promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile in tutto il territorio regionale, anche al fine di favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione dei giovani.

Infine, nel testo di legge sono previste le discipline in materia di logo e degli altri segni distintivi del Volontariato di protezione civile, nonché di concessione delle benemerenze in favore degli operatori di protezione civile, siano essi funzionari, dipendenti o volontari, che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dalle autorità, dalle componenti e dalle strutture operative del Sistema regionale di protezione civile.

La proposta di legge si chiude con le disposizioni in materia di norma finanziaria, norme abrogate e norme transitorie e finali.

10

erale

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria"

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

L'approvazione di una legge regionale che riordini il Sistema di protezione civile nasce in primo luogo dalla necessità di recepire nella nostra Regione il D. Lgs. n. 1 del 2018 "Codice della Protezione Civile". Attualmente, le attività di protezione civile sono disciplinate dalla "Legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 - "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria" che, oltre ad essere divenuta ormai anacronistica, non risulta essere più rispondente sia al mutato assetto normativo nazionale che al contesto operativo e organizzativo attualmente esistente. La sua articolazione rifletteva, infatti, l'organizzazione regionale dell'epoca non più coerente con l'attuale assetto risultante dalle norme sia di carattere nazionale che regionale che nel corso degli anni si sono succedute (si cita ad esempio il ruolo delle Province, le Comunità Montane ecc.). Inoltre, il sistema regionale risente altresì di una serie di riorganizzazioni adottate ad opera di Deliberazioni di Giunta Regionale intervenute nel tempo che hanno avuto come risultato la creazione di una struttura che presenta ripetizioni e sovrapposizioni che rendono difficile l'individuazione di una catena di comando chiara.

La proposta di articolato della nuova legge regionale calabrese in materia di protezione civile (di seguito "Proposta") è oggi volta ad individuare misure di disciplina e il riordino del sistema regionale calabrese di protezione civile, attraverso l'abrogazione della summenzionata "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria" n.4/1997 e il pieno recepimento – come detto - della riforma nazionale in materia di protezione civile, operata con il d.lgs. n. 1/2018 ("Codice della protezione civile", di seguito indicato come "Codice") e con il successivo decreto correttivo (d.lgs. n. 4/2020).

Nell'elaborare la Proposta, anche a seguito di esame ragionato delle disposizioni del Codice nonché di disamina critica dei contenuti di analoghi provvedimenti normativi adottati da altre Regioni, si è scelto di seguire una tecnica redazionale volta a soddisfare l'esigenza di ottenere un testo normativo quanto più snello possibile, per agevolarne la fruizione, operando tutti gli opportuni diretti rimandi al Codice, senza però riprodurne pedissequamente i contenuti, demandando ad

ulteriori atti attuativi la regolamentazione puntuale degli aspetti di maggior dettaglio e di carattere tecnico.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

Il Disegno di legge disciplina le attività delle componenti e delle strutture operative del Sistema di Protezione Civile regionale ed ha, quali potenziali fruitori - anche di contributi - i Comuni, in caso di dichiarazione dello stato di mobilitazione o di emergenza regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 della proposta e le Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo regionale di Protezione Civile.

Oneri finanziari:

La proposta di articolato della nuova legge di protezione civile comporta oneri a carico del bilancio regionale che possono essere quantificati complessivamente in euro **8.552.162,58**, suddivisi in ragione di 4.276.081,29 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con riferimento al corrente esercizio 2022, la proposta di legge in argomento non genera oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale atteso che le spese derivanti dall'attività gestoria posta in essere dal dipartimento di protezione civile a fronte dei giorni che residuano sino alla conclusione dell'anno, si provvede mediante le risorse già allocate alle pertinenti Missioni e programmi dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1 (<i>Finalità della legge</i>)	Non comporta oneri finanziaria in quanto descrive le finalità delle legge ed enuncia i principi, coerenti con quanto previsto dal D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (“Codice della Protezione Civile”, di seguito Codice), ai quali si conforma l’azione della Regione Calabria in materia di Protezione Civile
Art. 2 (<i>Tipologia di eventi di protezione civile ed ambiti di competenze</i>)	Non comporta oneri finanziari in quanto si tratta della enunciazione della tipologia di eventi di protezione civile, per come peraltro declinati dal Codice
Art. 3 (<i>Tipologia dei rischi di Protezione Civile</i>)	Non comporta oneri finanziari in quanto definisce l’ambito di intervento del sistema regionale di Protezione Civile, riferito ad eventi di carattere naturali e antropico, per come descritto dall’art. 16, commi 1, 2 e 3 del Codice.
Art. 4 (<i>Sistema regionale di protezione civile</i>)	Non comporta oneri finanziari in quanto declina le componenti e le strutture operative che fanno parte del sistema di Protezione Civile regionale.
Art. 5 (<i>Ambito territoriale e organizzativo ottimale</i>)	Non comporta oneri finanziari in quanto demanda all’adozione di una apposita Delibera di Giunta Regionale l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali di Protezione Civile quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito al fine di garantire l’effettività delle funzioni di protezione civile di cui all’articolo 3, comma 3, del Codice
Art. 6 (<i>Funzioni della Regione</i>)	Non comporta oneri finanziari in quanto enuncia le attività poste in essere dalla Regione quale componente del sistema di Protezione Civile della Calabria, la cui attuazione, anche in funzione della

	relativa copertura finanziaria, è esplicitata nei successivi articoli
Art. 7 (Funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria)	Non comporta oneri finanziari in quanto si dettagliano le funzioni di protezione civile delegate alla Città Metropolitana di Reggio Calabria quale componente del sistema di Protezione Civile della Calabria.
Art. 8 (Funzioni, dei comuni singoli o associati)	Non comporta oneri finanziari in quanto enuncia le attività poste in essere dei Comuni quali componenti del sistema di Protezione Civile della Calabria.
Art. 9 (Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile)	<p>L'articolo 9, al comma 1, prevede la possibilità, fra l'altro, di stipulare convenzioni, nei limiti delle risorse disponibili, che regolino i rapporti con le altre strutture operative del sistema di Protezione Civile (ad esempio i Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, ecc.) ed anche con soggetti concorrenti al predetto sistema (ad esempio Enti di ricerca, Ordini Professionali), allo scopo di promuovere un più efficace espletamento delle attività di Protezione Civile.</p> <p>Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo - a supporto dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile - si fa fronte, nei limiti di euro 40.000,00 per ciascun anno 2023 e 2024, con le risorse allocate alla missione 11 "Soccorso civile" - Programma 01 "Sistema di Protezione civile" - titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio 2022-2024 al capitolo U0214110308.</p> <p>Agli eventuali oneri discendenti dal comma 2 del presente art. 9, in base al quale <i>"la Regione su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni o di altri Stati"</i>, si fa fronte, per le annualità 2023 e 2024 e nei limiti degli stanziamenti di spesa iscritti sul bilancio regionale per gli anni 2023 e 2024 alla missione 01 "Soccorso civile" - Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio 2022-2024 (U1204012301, U1204012303, U1204012304 e U1204012305).</p> <p>Nell'ambito dei rapporti interistituzionali regolati da apposite convenzioni in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile, la legge regionale n. 1 dell'11 febbraio 2017 prevede il Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane promuovendo l'attività del Soccorso alpino e speleologico calabrese del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, denominato SASC-CNSAS. Mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, la Regione si avvale della struttura del SASC-CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale.</p> <p>Ai suddetti oneri finanziari, quantificati in euro 85.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, si provvede con le risorse iscritte, per euro 40.000,00 per ciascun anno del biennio 2023 e 2024, alla missione 11 "Soccorso civile" - Programma 01 "Sistema di Protezione civile" - titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio 2022-2024 al capitolo U9110101101 e per euro 45.000,00, rispettivamente, per il 2023 e il 2024, alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" - titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio 2022-2024 al capitolo U9120700701.</p>

<p>Art. 10 <i>(Comitato operativo regionale di protezione civile)</i></p> 	<p>L'art. 10 prevede la costituzione del Comitato operativo regionale di protezione civile. La partecipazione alle riunioni di detto Comitato non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Detti oneri restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, fatta eccezione per i componenti afferenti alle organizzazioni di volontariato per i quali vengono riconosciuti i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. 1/2018, per come previsti dall'art. 23 della presente proposta di legge.</p> <p>Si precisa che il richiamato art. 39 prevede il rimborso, ai datori di lavoro pubblici e privati, degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.</p> <p>L'art. 40, invece, prevede il rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile.</p> <p>Con riferimento a tali tipologie di rimborsi, sulla scorta del dato storico disponibile, si possono prevedere circa 10 riunioni, con la partecipazione di 2 volontari a riunione, per un rimborso di circa 100,00 euro/die/volontario.</p> <p>Ne risulta una spesa stimata complessiva di circa 2.000,00 euro (10x2x100,00), per ciascuna annualità 2023 e 2024.</p> <p>La copertura finanziaria dei succitati oneri, nel limite massimo di 2.000,00 euro per ciascuna annualità 2023 e 2024, è garantita con le risorse allocate alla missione 11 "Soccorso civile" -Programma 02 "Sistema di Protezione civile" - titolo 1 "Spese correnti" al capitolo U0214110307.</p>
<p>Art. 11 <i>(Sala Operativa regionale di protezione civile)</i></p>	<p>Non comporta oneri finanziari in quanto si tratta della riorganizzazione funzionale della Sala Operativa Regionale di protezione civile che prevede l'impiego di personale già in servizio presso i ruoli della Giunta Regionale</p>
<p>Art. 12 <i>(Centro Funzionale Decentrato)</i></p>	<p>Il servizio di monitoraggio e sorveglianza comporta il mantenimento in opera (manutenzione ordinaria e straordinaria) della rete di monitoraggio idrometeo-pluviometrica di cui all'art. 2, comma 3 della Legge di Stabilità regionale 22 dicembre 2017, n. 55, per un costo quantificato, sulla base delle convenzioni in essere, per ciascuno degli anni 2023-2024 in euro 898.337,80. Alle spese derivanti dall'art.12 si fa fronte, ai sensi della richiamata l.r n. 55/2017, per euro 898.337,80 per ciascuna annualità 2023 e 2024, nell'ambito delle risorse già allocate alla missione 11 "Soccorso civile" - Programma 01 "Sistema di Protezione civile" - titolo 1 "Spese correnti" al capitolo U9110101701 del bilancio di previsione 2022-24.</p> <p>Invece, il funzionamento del Centro Funzionale Decentrato, attualmente collocato presso l'articolazione organizzativa dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACAL), non comporta oneri finanziari in quanto già contenuti nelle spese previste con la DGR 25 marzo 2010 n. 260 di approvazione del protocollo d'intesa per assicurare la funzionalità del riferito Centro.</p>
<p>Art. 13 <i>(Uffici di Prossimità)</i></p>	<p>Non comporta oneri finanziari in quanto si tratta della riorganizzazione funzionale dei già esistenti Uffici di Prossimità del Dipartimento di Protezione Civile, collocati presso le Province della Calabria, che prevede l'impiego di personale già in servizio presso i</p>

	<p>ruoli della Giunta Regionale. Gli oneri necessari per l'operatività di tali uffici ricadono già nelle spese generali di funzionamento complessivamente sostenute dall'amministrazione regionale.</p>
Art. 14 (Colonna mobile regionale)	<p>Comporta oneri finanziari – Con l'art. 14 la Regione, al fine di garantire una più efficace risposta degli interventi di protezione civile in previsione o durante le situazioni emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del Codice, definisce l'organizzazione della Colonna mobile regionale che, attualmente, comprende n. 172 mezzi operativi, i quali diverranno n. 211 a seguito della conclusione di talune gare in corso di svolgimento.</p> <p>Agli oneri per la gestione della colonna mobile regionale, quantificati complessivamente in euro 873.486,98, suddivisi in ragione di 436.743,49 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con le risorse disponibili nell'ambito della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione del bilancio 2022-2024 (U1204012301, U1204012303, U1204012304 e U1204012305). La quantificazione di detti oneri finanziari è così ripartita e riferita alle seguenti voci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Assicurazione mezzi: il costo medio unitario dell'assicurazione annua dei mezzi a disposizione della protezione civile regionale è attualmente pari a 883,93 euro/mezzo. Esso diverrà pari a 1.073,63 euro/mezzo con l'acquisto dei nuovi mezzi. Considerato il numero di mezzi da assicurare, la spesa complessivamente prevista nel biennio 2023-2024 è pari a 453.070,24, di cui euro 226.535,12 nel 2023 ed euro 226.535,12 nel 2024. Le risorse risultano allocate al capitolo di spesa U1204012303 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024. 2) Manutenzione mezzi: Il costo medio unitario per la manutenzione annua dei mezzi è pari a euro 697,67/mezzo. Tenuto conto che la dotazione strumentale di mezzi è di 211 per il biennio 2023-2024, la spesa complessiva prevista in tale biennio è pari a 294.416,74, di cui euro 147.208,37 nel 2023 ed euro 147.208,37 nel 2024. Le risorse risultano allocate al capitolo di spesa U1204012304 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024. 3) Carburante: La spesa storica per questa voce di costo è di euro 45.000,00/anno. A decorrere dal 2023, detta spesa si incrementerà a 60.000,00 euro/anno, tenuto conto della presenza di ulteriori sei mezzi che saranno nella disponibilità della Protezione Civile (spesa desunta da una percorrenza media di 10.000 km/anno e consumo medio 8 km/l: $6 \times (10.000/8) \times 2.0 \text{ €/l} = 15.000,00 \text{ €}$). La spesa complessivamente prevista nel biennio 2023-2024 è pari a 120.000,00 euro, di cui euro 60.000,00 nel 2023 ed euro 60.000,00 nel 2024. Le risorse risultano allocate al capitolo di spesa U1204012301 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024. 4) Servizi vari (disbrigo pratiche automobilistiche agenzie, ecc): per il biennio 2023 – 2024, gli oneri derivanti dalla definizione di servizi connessi alla gestione della colonna mobile di protezione civile ammontano a complessivi 6.000,00

	ripartiti in ragione di 3.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse occorrenti risultano allocate al capitolo di spesa U1204012305 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024.
Art. 15 (Concorso degli Enti regionali alle attività di protezione civile)	Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente articolo, riconducibili al concorso degli Enti regionali alle attività di protezione civile attraverso apposite convenzioni, specie in presenza o nell'imminenza di un'emergenza regionale, si provvede, per il biennio 2023 e 2024 e nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, con le risorse di cui al successivo art. 21 disciplinante lo Stato di emergenza regionale. Con riferimento ai rapporti con Azienda Calabria Verde si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 16 maggio 2013, n. 25 ovvero da altri provvedimenti normativi relativi alle attività proprie dell'Azienda (ad esempio in merito all'attuazione del Piano Antincendio Boschivo della Calabria).
Art. 16 (Fondo per la protezione civile)	<p>Tale articolo prevede la quantificazione delle risorse, a carico del bilancio regionale, necessarie a garantire:</p> <p>a) il potenziamento dei soggetti appartenenti al Sistema regionale di protezione civile;</p> <p>b) il potenziamento e al sostegno economico del pronto intervento e delle spese sostenute dai comuni in relazione alle emergenze di cui all'articolo 2 lettere b);</p> <p>c) il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze di protezione civile.</p> <p>d) DPI e altri beni di consumo</p> <p>e) spese generali di funzionamento</p> <p>Alla spesa derivante dall'art. 16 per il potenziamento dei soggetti appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, il sostegno economico del pronto intervento, il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze di protezione civile nonché per le spese generali di funzionamento si fa fronte rispettivamente per euro 346.000,00 nel 2023 ed euro 346.000,00 nel 2024 con risorse allocate alla missione 11 "Soccorso civile "-Programma 01 "Sistema di Protezione civile" - titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.</p> <p>Si dettagliano i singoli costi previsti dal presente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione ordinaria di impianti tecnologici e rete radio: euro 60.000,00 sul capitolo U0214110301 in base ai contratti in essere; • Utenze e canoni, necessari per assicurare il monitoraggio ed il controllo di situazioni di interesse di protezione civile: 2.000,00, sul capitolo U0214110304; • Potenziamento hardware sale operative e data center: 20.000,00 euro, sul capitolo U0214110306; • Utilizzo di beni di terzi, per ospitalità ponti radio: euro 180.000,00 sul capitolo U0214110310 (contratti in essere); • Formazione specialistica e professionale. Per il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze di protezione civile, si prevede la necessità di avvalersi anche di soggetti terzi all'amministrazione, per una spesa annua di circa euro 10.000,00 20.000,00 sul capitolo U0214110313 e comunque nei limiti delle risorse disponibili; • DPI e altri beni di consumo: euro 60.000,00 sul capitolo U0214110311 (dato storico);

	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di potenziamento e altri beni materiali: 14.000,00 euro/anno, come da spesa storica, sul capitolo U0214110316.
Art. 17 <i>(Piano Regionale di protezione civile)</i>	Non comporta oneri finanziari in quanto definisce i contenuti del Piano regionale di protezione civile. In ogni caso si evidenzia che, in funzione della sua complessità, anche per la corretta definizione dei modelli di intervento sulla base dell'analisi del contesto territoriale di riferimento e degli scenari di rischio, può essere richiesto il supporto dei soggetti di cui al precedente articolo 9, con i quali è prevista la possibilità di stipulare convenzioni nei limiti finanziari ivi previsti.
Art.18 <i>(Piani di protezione civile della Città metropolitana, provinciali, d'ambito e dei comuni)</i>	Non comporta oneri finanziari in quanto definisce i contenuti e le modalità di redazione degli strumenti di pianificazione di emergenza nei diversi livelli territoriali
Art. 19 <i>(Spegnimento incendi boschivi)</i>	L'attività di spegnimento degli incendi boschivi in ambito regionale è regolata dalla L.R. 16 maggio 2013, n. 25 e dalla L.R. 22 dicembre 2017, n. 51, che affidano le competenze in materia di lotta agli incendi boschivi all'Azienda Calabria Verde. Pertanto i conseguenti oneri finanziari sono previsti dal finanziamento di tali leggi.
Art. 20 <i>(Stato di mobilitazione regionale)</i>	Tale articolo richiede la previsione di appositi oneri finanziari necessari, in occasione o in vista di una emergenza di cui al precedente articolo 2, lettere b) e c), per la copertura delle spese sostenute dalle componenti e strutture operative mobilitate, nonché per eventuali ed ulteriori iniziative da assumere, sempre in relazione alla gestione emergenziale. Le spese riconducibili al comma 1 trovano copertura tra le somme previste rispettivamente per la colonna mobile regionale (art. 14) e per il volontariato (art. 23). Quelle eventuali conseguenti alle previsioni del comma 3, attesa l'eccezionalità dell'evento, saranno reperibili sulle risorse disponibili del bilancio regionale, al momento della necessità. Alle risorse regionali possono concorrere anche quelle statali in occasione di situazioni emergenziali di carattere nazionale.
Art. 21 <i>(Stato di emergenza regionale)</i>	L'articolo 21 del Disegno di legge in argomento rubricato "Stato di emergenza regionale" definisce, in recepimento della disciplina codicistica, la procedura di dichiarazione dello stato di emergenza regionale, dettagliando altresì i compiti del Presidente della Giunta regionale nel suo ruolo di autorità di protezione civile in detti casi. In particolare, in presenza o nell'imminenza di un'emergenza di cui all'articolo 2 lettere b) del Codice, previa dichiarazione dello stato di emergenza regionale da parte del Presidente della Giunta, possono essere attuate: a) attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice; b) interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, o da altre strutture regionali sulla base di apposite convenzioni. Per far fronte agli oneri sopra descritti che - sulla scorta di una cognizione dei dati storici e di una previsione minima indispensabile per garantire la risposta efficace di protezione civile,

	<p>possono essere determinati in euro 2.120.000,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024 - si provvede con le risorse già allocate in bilancio per effetto dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 55 alla missione 11 "Soccorso civile" - Programma 01 "Sistema di Protezione civile" - titolo 1 "Spese correnti" ai capitoli U9110101501 per il finanziamento ai comuni per le opere di pronto intervento (1.920.00,00 euro/anno) e U9110101502 per il concorso degli Enti regionali - attraverso apposite convenzioni – a fronte di interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice e per come disposto dall'art. 15 della presente proposta di legge (200.000,00 euro/anno).</p>
<p>Art. 22 <i>(Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile)</i></p>	<p>Non comporta oneri finanziari in quanto descrive la modalità di partecipazione dei cittadini al volontariato e le regole di funzionamento del sistema del volontariato organizzato con l'istituzione dell'elenco territoriale di protezione civile e le relative modalità di funzionamento</p>
<p>Art. 23 <i>(Benefici per il volontariato organizzato)</i></p>	<p>Alle spese derivanti dagli oneri occorrenti per garantire alle organizzazioni di volontariato di protezione civile i benefici di cui agli articoli, determinati in euro 150.000,00 per ciascun anno 2023 e 2024, si provvede con le risorse di cui al capitolo U0214110307 nell'ambito della missione 11 "Soccorso civile" - Programma 01 "Sistema di Protezione civile" - titolo 1 "Spese correnti".</p>
<p>Art. 24 <i>(Contributi regionali per il volontariato di protezione civile)</i></p>	<p>Al fine di potenziare la capacità di risposta del volontariato organizzato di Protezione Civile, il presente articolo 24 prevede la possibilità di destinare contributi a tale scopo, per la realizzazione di appositi progetti secondo le finalità indicate nel medesimo articolo. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse già presenti in bilancio – per effetto dell'art. 2, co.2 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 55 - nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" al capitolo di spesa U9110101601.</p>
<p>Art. 25 <i>(Comitato del volontariato di protezione civile regionale)</i></p>	<p>La partecipazione alle riunioni del Comitato del Volontariato di Protezione Civile, comporta il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. 1/2018, per come previsti dall'art. 23 della presente proposta di legge.</p> <p>Si prevedono due riunioni per anno, partecipate da n. 15 volontari, per un rimborso medio di 100,00 euro/riunione, per complessivi 3.000,00 euro (2x15x100,00) per ciascun anno 2023 e 2024, alla cui copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate nell'ambito della missione 11 "Soccorso civile" - Programma 01 "Sistema di Protezione civile" - titolo 1 "Spese correnti" allocate al capitolo U0214110307.</p>
<p>Art. 26 <i>(Formazione e diffusione della cultura di protezione civile)</i></p>	<p>Al fine di realizzare attività formative e di diffusione della cultura di Protezione Civile, oltre all'impegno diretto del personale afferente al Dipartimento di Protezione Civile, possono essere impiegati le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, ai cui vengono riconosciuti i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs. n. 1/2018, per come previsto dall'art. 23 della presente proposta di legge. Si stimano n. 50 attività formative, partecipate ciascuna da 2 volontari, per un rimborso medio di 100,00 euro/riunione, per</p>

	complessivi euro 10.000,00 (50x2x100,00), la cui copertura finanziaria è garantita a valere sulle risorse allocate nell'ambito della missione 11 "Soccorso civile "-Programma 01 "Sistema di Protezione civile" - titolo 1 "Spese correnti" allocate al capitolo U0214110307 . Inoltre, è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 della presente proposta di legge, la cui copertura finanziaria è ivi prevista, fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori risorse provenienti dallo Stato o da altre fonti di finanziamento extra regionale, anche a carattere europeo
Art. 27 (Logo e altri segni distintivi)	Non comporta oneri finanziari in quanto l'articolo individua il logo ed altri segni distintivi propri del Volontariato di Protezione Civile e ne disciplina l'utilizzo
Art. 28 (Benemerenze)	Non comporta oneri finanziari in quanto prevede la possibilità, da parte della Regione, di riconoscere agli operatori del Sistema di Protezione Civile, benemerenze per le attività effettuate in occasione di eventi di protezione civile, senza alcun fine di natura economica.
Art. 29 (Norma finanziaria)	Comporta oneri finanziari – Si dettagliano le coperture agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge e la relativa per il biennio 2023-2024
Art. 30 (Norme abrogate)	Non comporta oneri finanziari in quanto indica le norme e le disposizioni regolamentari abrogate dalla presente proposta di legge
Art. 31 (Norme transitorie e finali)	Non comporta oneri finanziari in quanto indica le norme per le quali occorre un periodo transitorio di applicazione

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari 23-24
Art. 9	Corrente	Euro 250.000,00
Art. 12	Corrente	Euro 1.796.675,60
Art. 14	Corrente	Euro 873.486,98
Art. 16	Conto capitale	Euro 68.000,00
Art. 16	Corrente	Euro 624.000,00
Artt. 15 e 21	Corrente	Euro 4.240.000,00
Artt. 10, 23, 25 e 26	Corrente	Euro 300.000,00
Art. 24	Corrente	Euro 400.000,00
Totale generale		Euro 8.552.162,58

Missione	Programma	Titolo	Anno 2023	Anno 2024	Note
01	03	1	436.743,49	436.743,49	
11	01	1	3.760.337,80	3.760.337,80	
11	01	2	34.000,00	34.000,00	
12	07	1	45.000,00	45.000,00	
		Totale	4.276.081,29	4.276.081,29	

Spesa annua a regime euro 4.276.081,29

re
so

nerale
starella
D

